



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 122 del 18/12/2024

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30 APRILE 2025..

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1537 del 11/11/2021 è stata avviata la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con DCR n. 90/2016;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024 è stato proposto l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016 e contestualmente è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 estende la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il: "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Le misure temporanee ed omogenee previste dall'Accordo si attivano in base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta - verde, livello di allerta 1 - arancio, livello di allerta 2 - rosso, comunicato da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

Preso atto:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.) fornite negli incontri susseguitesi nel corso del tempo, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo:
 - relativamente ai settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, comprese le domeniche ecologiche;
 - un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
 - la redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino Nitrati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti. In particolare, sono state definite le categorie di veicoli bloccati (con estensione fino agli autoveicoli a benzina EURO 2 e gasolio EURO 5 e i ciclomotori e motoveicoli EURO 1), alcune categorie di veicoli derogate, il periodo di applicazione delle limitazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155", modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Occhiobello è inserito nell'"IT0522 Pianura";

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile

1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

VISTO il progetto "MoVe-In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti), con la Deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/08/2022 e la L.R. 12 settembre 2023 n. 24, quale misura strutturale di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, che consentirà ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente all'iniziativa di circolare entro determinate soglie chilometriche annue in caso di allerta colore "verde", secondo le modalità operative che saranno definite dalla Regione Veneto;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

- dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo dalla data del presente atto al 30 aprile 2024:

- la limitazione del traffico stradale, estesa all'intero territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite dalla D.G.R.V. n. 1089/2021, in particolare le deroghe e l'applicazione nel periodo natalizio secondo le peculiarità del contesto locale, con riserva di rimodularle nel caso di peggioramento delle condizioni di qualità dell'aria;
- domeniche ecologiche con limitazione della circolazione con cadenza e con discrezionalità da parte dei Comuni nell'individuazione delle date;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la Legge 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

ORDINA

i seguenti provvedimenti:

- a) **l'istituzione, del divieto di circolazione, fino al 30/04/2025 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - colore rosso, anche dal 27/12/2024 al 06/01/2025** in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;
 - S.S. 16 "Adriatica" per il tratto ricadente nel territorio comunale;
 - S.R. 6 "Via Eridania" per il tratto ricadente nel territorio comunale;
 - S.R. 6 (Tangenziale);

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta - colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1;

b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

c) ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive;

livello di allerta 1 - colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

d. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 comma 2 lettere b) e c) e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;

e. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3, classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;

f. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

g. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;

livello di allerta 2 - colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

h. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2;

i. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie M1, M2, M3, classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;

j. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;

k. limitatamente dalle 8:30 alle 12:30: autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") di categoria N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5;

l. ciclomotori e motoveicoli (ex artt. 52 comma 1 e 53 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive;

1bis. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Occhiobello;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci;
- m) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- n) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e

l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;

p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.

r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 13.000,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

u) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

v) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);

w) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

x) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);

y) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

z) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

aa) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;

bb) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;

cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;

dd) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (si consiglia il car pooling);

ee) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio;

ff) macchine agricole (ex art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada");

gg) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (da comprovare mediante titolo autorizzatorio e documentazione contrattuale attestante l'acquisto);

hh) veicoli che effettuano il car-pooling per il trasporto, di andata e ritorno, di partecipanti ad attività sportive o motorie da/per impianti sportivi/palestre limitatamente alla mezz'ora

prima e dopo l'orario di inizio e fine attività. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei partecipanti;

ii) veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).

Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

INOLTRE ORDINA

2) l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, dalla data del presente atto al 30 aprile 2024, alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

con livello di allerta "1 - arancio" e "2 - rosso": tutti i veicoli:

3) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;

4) il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

5) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

I N V I T A

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

A seguito di emissione del bollettino da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà

in merito al livello di allerta attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata:
(<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

L'Ufficio Ambiente del Comune di Occhiobello è incaricato di dare informazione alla cittadinanza mediante apposizione di segnaletica, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il Comando della Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche alla presente Ordinanza, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosta ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Occhiobello.

S T A B I L I S C E

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Occhiobello, lì 18/12/2024

Sottoscritta dal Sindaco
(BONONI IRENE)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

